

Comune di Carbonara al Ticino


Provincia di Pavia - Regione Lombardia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VARIANTE PL AMBITO ATP2

PROGETTISTA

ARCH. Luigi Bariani - Via Pezzani, 54 - 27058 Voghera (Pv)



AMMINISTRAZIONE

Sindaco

Stefano Ubezio

Segretario

Dott. Mariano Cingolani

Delibera del Consiglio Comunale di Adozione n°..... del/...../.....

Pubblicato dal/...../..... al/...../.....

Delibera del Consiglio Comunale di Approvazione n°..... del/...../.....

ELABORATO 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DICEMBRE 2023

1.	PREMESSA	2
2.	AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL PGT	2
3.	AGGIORNAMENTO DEL QUADRO PROGRAMMATICO E NORMATIVO SOVRAORDINATO	2
3.1	PTR	2
3.1.1	INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 2014 PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO	7
3.1.2	PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE – PPR	9
3.2	PTCP	10
3.3	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	14
3.4	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	17
3.5	AGGIORNAMENTI NORMATIVI	17
4.	CONTENUTI DELLA VARIANTE.....	18
5.	BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO	20
6.	COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON LO STUDIO GEOLOGICO	21
7.	COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LE PRESCRIZIONI DI LIVELLO SOVRAORDINATO	21
8.	COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA VIGENTE	22
9.	ELENCO ELABORATI	22

1. PREMESSA

Il Comune di Carbonara al Ticino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04/05/2011, divenuto efficace con la pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 42 del 19/10/2011.

La presente relazione riguarda la proposta di variante al P.G.T. funzionale alla variante del vigente Piano di Lottizzazione Artigianale relativo all'ambito ATP2, approvato D.C.C. n. 21 in data 30.10.2012 e convenzionato in data 22/07/2013, finalizzata all'insediamento di un polo logistico.

2. AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VARIANTE AL PGT

La presente variante interessa le aree censite al Catasto del comune di Carbonara al Ticino come segue:

- 1) Ambito PL ATP2 vigente: Foglio 12 mappali 180, 181, 183, 184, 185, 186, 193, 195, 196
- 2) Ambito ATP2 in ampliamento: Foglio 12 mappale 147 in parte
- 3) Ambito ATP1: Foglio 10 mappale 567

Tali aree sono in parte di proprietà di Giani Leone e C. – Industrie Casarie che risulta titolata a presentare la variante al piano attuativo in forza di contratti preliminari di compravendita per le restanti aree.

C.T. FOGLIO 12



C.T. FOGLIO 10



3. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO PROGRAMMATICO E NORMATIVO SOVRAORDINATO

Ai fini della verifica di compatibilità della variante al PGT in oggetto, il quadro programmatico e normativo di riferimento già adottato nella fase di elaborazione del PGT vigente, viene aggiornato con le previsioni introdotte ai vari livelli di pianificazione sovracomunale operata dai relativi enti, al fine di delineare gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio, gli indirizzi della programmazione socio-economica, le politiche settoriali di competenza.

3.1 PTR

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è l'elemento fondamentale, individuato dalla Legge per il governo del territorio, di indirizzo della programmazione di settore per Regione Lombardia e di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale di Comuni e Province.

A fronte delle nuove esigenze di governo del territorio emerse negli ultimi anni, Regione Lombardia ha dato avvio nel 2013 ad un percorso di revisione del PTR, da sviluppare attraverso il più ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati.

A seguito dell'approvazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" sono stati sviluppati prioritariamente, nell'ambito della revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi all'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n. 31 del 2014.

L'Integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l'attuazione della nuova legge con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. Tali integrazioni riguardano in modo particolare la determinazione delle soglie di consumo di suolo per provincia/area metropolitana e gli indirizzi per la rigenerazione urbana.

I contenuti dell'Integrazione PTR sono stati proposti dalla Giunta regionale nel gennaio 2016 e, a seguito della consultazione pubblica VAS, sono stati definiti nel dicembre 2016 e trasmessi al Consiglio regionale per l'adozione, avvenuta con d.c.r. n. 1523 del 23 maggio 2017.

Nella seduta del 19 dicembre 2018 con delibera n. 411 il Consiglio regionale ha approvato l'integrazione del Piano Territoriale Regionale; che ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20/02/19). I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13/03/19 devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

Con D.C.R. n. 2137 del 2 dicembre 2021, il Consiglio regionale ha adottato la variante finalizzata alla revisione generale del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP). Ad oggi è in corso la fase di pubblicazione e presentazione delle osservazioni entro il termine di 60 giorni decorrenti dal 15 dicembre 2021, data di pubblicazione dell'avviso (comunicato regionale n. 136 del 9 dicembre 2021) sul BURL n. 50, Serie Avvisi e Concorsi.

Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il Documento

di Economia e Finanza Regionale. L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell'Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). L'ultimo aggiornamento del PTR (2022) è stato approvato con d.c.r. n. 2578 del 29 novembre 2022 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 17 dicembre 2022).

Natura e finalità

La LR 12/2005 *Legge per il governo del territorio* individua il Piano Territoriale Regionale (PTR) quale atto fondamentale di indirizzo agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione e di orientamento della programmazione e pianificazione dei comuni e delle province.

Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico (art. 19), con questa sua valenza, il PTR persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione (art.76).

Entro due anni dall'approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell'art. 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR (art. 77).

Con riferimento alla l.r.12/05, il PTR:

- indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 comma 2);
- individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell'assetto territoriale (art.19 commi 1 e 2);
- definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b);
- indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è dedicata la sezione Piano Paesaggistico (art.76)
- costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia (art.20 comma 1);

- identifica i principali effetti in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d'Area Regionali (art.20 commi 4 e 6).

Macro-obiettivi

Il PTR individua i seguenti macro-obiettivi:

- Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
- Riequilibrare il territorio della Regione;
- Proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia.

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del PTR si possono così sintetizzare:

- 1) favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con l'esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.);
- 2) assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l'accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità;
- 3) perseguire l'efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità;
- 4) migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell'abitare;
- 5) porre le condizioni per un'offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero;
- 6) tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico;
- 7) perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente del suolo;
- 8) assicurare l'equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
- 9) promuovere un'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo sostenibile;
- 10) promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione, ma anche come settore turistico;
- 11) realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la ridefinizione del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio;
- 12) riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio e riqualificazione dei territori degradati;
- 13) supportare gli Enti Locali nell'attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo;
- 14) tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo;
- 15) garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell'inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata;
- 16) favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile delle risorse;
- 17) valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare;
- 18) promuovere l'integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
- 19) realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla mitigazione degli impatti;
- 20) responsabilizzare la collettività e promuovere l'innovazione al fine di minimizzare l'impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo);

- 21) gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi trans regionali;
- 22) rafforzare il ruolo di "Motore Europeo" della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni e territori forti.

Obiettivi territoriali specifici

Il comune di Carbonara al Ticino fa parte del Sistema Territoriale della Pianura Irrigua, secondo quanto indicato nella Tav. 4 del Documento di Piano. Il PTR esplicita una serie di obiettivi che vengono di seguito sintetizzati.

Sistema territoriale della Pianura Irrigua

- ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16);
- ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l'agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell'ambito del Patto per l'Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18);
- ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio lombardo (ob. PTR 14, 21);
- ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per l'imprenditoria turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19);
- ST5.5 Migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17);
- ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le opportunità lavorative (ob. PTR 3,5).

In particolare, per quanto riguarda l'uso del suolo, il PTR per l'ambito territoriale della pianura irrigua individua i seguenti obiettivi:

- Limitare l'espansione urbana: coerenza delle esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo;
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale;
- Mantenere e/o ripristinare le funzionalità del suolo non edificato;
- Evitare la dispersione urbana;
- Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture;
- Coordinare a livello sovracomunale l'individuazione di nuove aree produttive e di terziario/commerciale, valutandone attentamente le ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti secondarie di collegamento, nonché sul sistema della produzione agricola;
- promuovere l'utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello sovra comunale;
- Tutelare e conservare il suolo agricolo;

Il PTR individua, inoltre, le infrastrutture, strategiche per il conseguimento degli obiettivi di Piano (Tavola 3 del Documento di Piano); il territorio del comune di Badia Pavese è interessato in particolare dalle seguenti previsioni:

- Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19).

Il PTR riconosce lo Schema Direttore della Rete ecologica regionale (RER) tra le sue Infrastrutture prioritarie di rilevanza regionale.

Tale schema deriva dallo studio promosso dalla stessa Regione Lombardia e dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente per la redazione della "Rete ecologica della pianura padana lombarda". La Regione Lombardia ha approvato gli elaborati relativi a tale studio con D.d.g. n. 3376 del 3 aprile 2007. I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono:


- il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
- la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all'efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;
- la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;
- la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione ambientale;

- l'integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l'individuazione delle direttrici di permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime.

Negli elementi primari della RER (corridoi) si applicano i seguenti criteri:

- le aree della RER costituiscono sito preferenziale per l'applicazione di misure ambientali e progetti di rinaturazione promossi da Regione Lombardia;
- costituiscono sito preferenziale per l'individuazione di nuovi PLIS;
- le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali,...) sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta una indubbia rilevanza strategica, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione prevista dalla RER.

Il territorio del Comune di Carbonara al Ticino rientra nel settore 55 dello schema generale della RER.



ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA

Elementi primari

Corridoi primari: Fiume Ticino

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi: D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376 e Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): 31 Valle del Ticino

INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Vedi PTR del 31/10/2007, pag. 33, paragrafo "Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 1, 10, 14, 17, 19)", per indicazioni generali.

- Elementi primari:

31 Valle del Ticino: la presenza in questo territorio di elementi di elevato valore naturalistico e di una matrice agricola di rilevante valore paesaggistico, costituiscono un valore assoluto a livello regionale. Esistono poche altre zone della pianura lombarda caratterizzate da queste preziose condizioni. In questo quadro, occorrerà evitare l'inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione e intervenire per attuare deframmentazioni dove indicato.

Tale elementi tuttavia non interessano gli ambiti oggetto della presente variante.

3.1.1 INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 2014 PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

La L.R. 31/14 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" integrando e modificando la L.R. 12/05 con specifico riguardo alla minimizzazione del consumo di suolo e alla necessità di orientare, prioritariamente gli interventi edilizi verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare il paesaggio e l'attività agricola, definisce il suolo come risorsa non rinnovabile, bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

Il consumo di suolo è definito come "la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali" (art.2, comma 1, lett. c), l.r. 31/14).

Il bilancio ecologico del suolo è definito dalla l.r. n. 31 del 2014 (art. 2 comma 1 lett. d) come la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola.


Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, allora il consumo di suolo è pari a zero.

Il progetto di Integrazione del PTR individua 33 Ambiti territoriali omogenei (7 dei quali interprovinciali) quali aggregazioni di Comuni per i quali declinare i criteri per contenere il consumo di suolo.

Gli A.T.O. e la metodologia utilizzata per individuarli, sono riportati nella Tavola 01 - Ambiti territoriali omogenei, che illustra come è stata interpretata la struttura del territorio regionale a partire dalla pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, in riferimento alle aggregazioni di Comuni e alle polarità in essi individuate.

Il comune di Carbonara al Ticino appartiene all'A.T.O. "PAVESE"

I criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato sono riportati nell'Allegato al documento Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo. I criteri riguardano: la soglia di riduzione del consumo di suolo, la stima dei fabbisogni, i criteri di qualità per l'applicazione della soglia, i criteri per la redazione della carta del consumo di suolo del PGT, i criteri per la rigenerazione territoriale e urbana, il monitoraggio del consumo di suolo.



Stralcio Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 tavola 01 – Ambiti Territoriali Omogenei

Il progetto di Integrazione del PTR è stato elaborato sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli: è stata stimata l'offerta insediativa derivante dalle previsioni urbanistiche dei PGT (fonte PGTWEB) e la domanda potenziale di abitazioni nel medio-lungo periodo (fonte ISTAT). L'eccedenza di offerta ha orientato la determinazione della soglia di riduzione del consumo di suolo.

La soglia di riduzione del consumo di suolo è calcolata come valore percentuale di riduzione delle superfici territoriali degli Ambiti di trasformazione su suolo libero del PGT vigente al 2 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della l.r. n. 31 del 2014), da ricondurre a superficie agricola o naturale.

Tale soglia può essere declinata nel piano territoriale delle Province e della Città metropolitana per i singoli Ambiti territoriali omogenei, sentiti i Comuni.

Il PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 individua la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, tenendo conto dei fabbisogni insediativi, dell'indice di urbanizzazione territoriale e delle potenzialità di rigenerazione rilevati sul territorio.

La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo è fissata:

- per il 2030 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2025;
- per il 2025, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014.

Il PTR rimodula la soglia regionale di riduzione in rapporto alle specificità insediative e previsionali delle singole Province e della C.M., ossia in considerazione dell'indice di urbanizzazione territoriale, del rapporto tra ambiti di trasformazione previsti su suolo urbanizzato e fabbisogno e delle potenzialità della rigenerazione.

La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo per le destinazioni prevalentemente residenziali è articolata di conseguenza in soglie provinciali, che per la Provincia di Pavia risulta tra il 20% e il 25%. Facendo riferimento alle destinazioni per altre funzioni urbane, si assume per tutte le Province la soglia di riduzione del consumo di suolo del 20%.

I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

3.1.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE – PPR

Stato di attuazione, natura e finalità

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all'attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio.

L'approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l'attenta lettura dei processi di trasformazione dello stesso e l'individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde.

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti.

Obiettivi generali

Il PPR disciplina e indirizza la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio lombardo, perseguendo le finalità di:

- conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia;
- miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei cittadini.

Obiettivi territoriali specifici

Il territorio del Comune di Carbonara al Ticino si trova entro l'ambito geografico della fascia della bassa pianura, unità tipologica di paesaggio "Paesaggi della pianura irrigua (pianura risicola)", (Tav. A).

FASCIA DELLA BASSA PIANURA – PAESAGGI DELLA PIANURA IRRIGUA INDIRIZZI DI TUTELA

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone sia la straordinaria tessitura storica che la condizione agricola altamente produttiva.

La campagna: vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale. È auspicabile che gli Enti locali attivino autonomamente forme di incentivazione e concertazione finalizzate alla tutela delle trame verdi territoriali, anche in occasione della ridefinizione del sistema comunale degli spazi pubblici e del verde in coerenza con l'art. 24 della Normativa del PPR.

I canali - Sistema irriguo: la tutela è rivolta non solo all'integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica origine, che ne permettono ancora oggi l'uso e che comunque caratterizzano fortemente i diversi elementi della rete.

Nella sezione dedicata al contenimento dei potenziali fenomeni di degrado, il PPR – Tavola G individua specifiche tematiche di degrado e/o di rischio fornendo indicazioni relative ai fenomeni che possono derivarne, azioni utili per la loro riqualificazione e azioni utili per prevenire future forme di degrado o compromissione.

In linea generale negli ambiti a maggiore valore paesaggistico per integrità e rilevanza dei caratteri connotativi, di natura naturalistica o storico-culturale, le indicazioni di riqualificazione e contenimento devono essere di massima orientate al ripristino e consolidamento degli elementi e dei sistemi di relazione correlati alle qualità riconosciute dei luoghi specifici e dell'intorno, anche reinterpretando elementi e sistemi di correlazione nel nuovo contesto territoriale e socio-economico.

Nel caso invece di ambiti ormai destrutturati prevalgono obiettivi di ridisegno e ricomposizione dei paesaggi e di proposizione di nuovi elementi di relazione con il contesto più ampio.

Nel territorio comunale di Carbonara al Ticino è stata individuata la tematica di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione nello specifico la tipologia "Cave Abbandonate" dove gli indirizzi di riqualificazione sono volti alla rimozione degli impianti e dei manufatti dismessi e al recupero attraverso progetti integrati di ricomposizione e valorizzazione che le trasformino in elementi positivi del territorio con possibili riutilizzi turistico-fruitivi e ambientali in raccordo con la Rete verde provinciale e i sistemi comunali del verde.

3.2 PTCP

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia, coordina le politiche settoriali di competenza provinciale, e la pianificazione urbanistica comunale. Tale strumento costituisce il quadro di riferimento alla scala sovracomunale sia per quanto riguarda gli aspetti territoriali che per quanto concerne gli aspetti paesistici e di salvaguardia ambientale in generale.

La Provincia di Pavia con DCP n. 30/26209 del 23 aprile 2015 (BURL – serie avvisi e concorsi n. 37 del 9 settembre 2015), ha approvato la revisione generale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale finalizzata all'adeguamento alla L.R. 12/05 approvata.

Per gli aspetti paesistici il PTCP, oltre a suddividere il territorio in "Unità tipologiche di paesaggio" e a definire i sistemi paesistici di rilevanza sovracomunale da salvaguardare, detta una serie di indirizzi per la tutela e valorizzazione delle principali componenti del paesaggio.

Il territorio comunale di Carbonara al Ticino appartiene all'unità di paesaggio "UdP 3. Lomellina: pianura risicola caratterizzata da piccoli centri urbani in un contesto di alto valore naturalistico (aree della conservazione paesaggistica)".

Sono ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, dove il disegno di queste segue ancora oggi il corso del fiume. Si tratta di aree poco urbanizzate incluse quasi completamente nel Parco della Valle del Ticino. La maggiore criticità è rappresentata dalla possibile dilatazione del sistema metropolitano lombardo da Vigevano verso Gambolò. L'attraversamento autostradale e i due caselli presenti in questo ambito rafforzano la presenza dei mezzi pesanti sulla Strada dei Cairolì, lungo la quale sono sparsi in maniera disordinata capannoni e industrie.

Obiettivi e finalità degli indirizzi

- A. Valorizzazione in coerenza con l'articolo 20 del PPR e promozione con il Parco del Ticino di progetti per la creazione di ambiti di connessione ecologica e di sistemi di fruizione.
- B. Valorizzazione della coltura del riso sia nella funzione economico-produttiva sia nel significato paesaggistico.
- C. La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare l'inurbamento lungo le fasce fluviali o nelle aree di prossimità degli antichi insediamenti, privilegiando, negli strumenti di pianificazione territoriale, altre direzioni di sviluppo. Deve essere inoltre prevista la tutela specifica dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e approfondite ricognizioni che permettano di costruire il repertorio di cui all'articolo II-38 della normativa, relativo alla consistenza e alle caratteristiche di questo patrimonio storico e architettonico. Va valorizzato il rapporto tra ambiti tutelati dalla presenza del Parco e insediamenti urbani; Si deve prevenire la conurbazione tra Vigevano e Gambolò e la diffusione disordinata di aree produttive lungo la Strada dei Cairolì.
- D. Sostegno alla pioppicoltura come elemento caratteristico di diversificazione del paesaggio tipico della pianura padana. Nei casi in cui la pioppicoltura interessi aree di golena fluviali si deve


prevedere la parallela realizzazione di unità ecosistemiche di interesse ecologico-naturalistico finalizzate a integrare funzionalmente le aree di golena all'interno delle reti ecologiche provinciale e locale.

Indirizzi

- a) Incentivare interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale e nel contempo sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell'agricoltura (serre, silos, stalle, allevamenti) affinché rispondano a criteri di buon inserimento nell'ambiente e nel paesaggio.
- b) Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.
- c) Promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di penetrazione e attraversamento urbano lungo la direttrice dei Cairolì.
- d) Promozione di progetti, di concerto con l'Ente Parco, per creazione di ambiti di connessione ecologica e di sistemi di fruizione turistica e valorizzazione del Naviglio di Bereguardo.
- e) Promozione di percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in rete centri e nuclei storici minori, architetture religiose e rurali, anche in relazione alla realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e al recupero di manufatti rurali in abbandono.
- f) Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.

In merito agli aspetti urbanistici territoriali individuati nella tav. 1, all'interno del territorio comunale si rilevano i seguenti elementi di novità rispetto al piano previgente:

- corridoi tecnologici per il trasporto dati (Art. V- 8)
- impianti di trattamento rifiuti (Art. II – 49)
- realizzazione nuovo corridoio autostradale di livello regionale Broni-Mortara e relativa fascia di rispetto (Art. V – 6)
- rete ciclabile di interesse regionale
- corsi d'acqua inquinati (Art. II – 49)




Stralcio PTCP tavola 1 – Tavola Urbanistico - territoriale

Per il sistema paesistico-ambientale (tav. 2) lo scenario di riferimento risulta mutato rispetto alle previsioni previgenti, sia di livello prescrittivo (aree ad elevato contenuto naturalistico) che di indirizzo (aree di consolidamento dei caratteri naturalistici) che non trovano più un riscontro normativo.

Nell'attuale scenario, relativamente al territorio comunale, si rilevano i seguenti elementi di tutela:

- rete idrografica naturale – Art. II-18
- corsi d'acqua di rilievo idrobiologico - Art. II-19
- scarpate morfologiche definite - Art. II-21
- zone umide e aree palustri – Art. II-22
- centri storici e nuclei storici – Art. II – 24
- viabilità storica – Art. II-31
- areali di rischio e ritrovamento archeologico – Art. II – 30
- fontanili attivi – Art. II - 33
- siepi e filari – Art. II – 34
- tracciati guida paesaggistici – Art. II - 39



Stralcio PTCP tavola 2 – Previsioni del sistema paesaggistico ambientale


Elementi di novità rispetto al quadro previgente si configurano nell'individuazione della Rete ecologica provinciale definita nella Tavola 3 e gli Ambiti Agricoli Strategici individuati nella Tavola 6 .

La Rete Ecologica Provinciale contestualizza a livello provinciale la Rete Ecologica Regionale introdotta dal PTR, assumendone i criteri costituenti e dettagliandone gli elementi portanti. Costituisce inoltre il riferimento prioritario, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Piano Paesistico Regionale, per la Rete Verde Provinciale.

Obiettivi principali della Rete Ecologica Provinciale sono:

- fornire alla pianificazione settoriale un quadro organico dei condizionamenti naturalistici ed eco sistemici e quindi fornire l'opportunità di individuare azioni di piano compatibili o eventuali compensazioni;
- fornire alle autorità ambientali impegnate nei processi di VAS e agli uffici responsabili delle procedure di VIA uno strumento di riferimento per le valutazioni dei piani, programmi e progetto;
- fornire quadro di riferimento generale e indicazioni di priorità per le previsioni degli interventi ecologici alla scala comunale e per lo sviluppo della REC;

- fornire agli uffici deputati all'assegnazione di contributi per misure finalizzate al miglioramento naturalistico degli eco mosaici, indicazioni di priorità concorrenti ad un miglioramento complessivo del sistema.



Stralcio PTCP tavola 3 – Rete ecologica e rete verde provinciale

All'interno del territorio comunale la REP risulta così strutturata:

- Corridoi regionali primari corrispondente al Fiume Ticino;
- Capisaldi sorgenti in ambito pianiziale corrispondente alla ZPS "Boschi del Ticino";
- Elementi di connessione ecologica (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 6) costituiti da ambiti ecosistemici reali, ovvero prevalentemente strutturati da un punto di vista ecosistemico (aree a nord della Sp 596 fino al fiume Ticino), riconosciuti come prioritarie direttrici ecologiche locali e funzionali alle connessioni sovralocali, da tutelare e consolidare mediante il ripristino dei caratteri ecologici e paesistici esistenti;
- Corsi d'acqua naturali o naturalizzati (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 8 lett. b)
- Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 8 lett. d): Fiume Ticino, Roggia Moresca e Colatore Moraschino;
- Elementi di connessione a supporto per le reti locali (PTCP Titolo II - Art. 23 comma 10) finalizzati a fornire alla pianificazione comunale il raggruppamento in un unico tematismo degli elementi esterni alla struttura portante della RER;

L'individuazione degli ambiti agricoli strategici (tav. 6) assume efficacia prescrittiva e prevalente sul PGT vigente fino all'approvazione del relativo adeguamento al PTCP.

In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della LR 12/05 e s.m.i. nonché le indicazioni integrative previste nel titolo III delle NTA del PTCP che prevedono specifici criteri di tutela e valorizzazione e particolari limitazioni per nuovi interventi insediativi.

Nel territorio comunale sono individuati i seguenti ambiti:


- Ambiti agricoli strategici a prevalente interesse produttivo (ART. III – 2 comma 1 a)

Tali ambiti sono caratterizzati dalla presenza di suoli di valore agronomo elevato, idoneità alla produzione alimentare per tradizione o specializzazione e presenza di coltivazioni di prodotti tipici o ad origine controllata o protetta.

- Ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico (ART. III – 2 comma 1 c)

In tali ambiti il territorio rurale, oltre alla funzione produttiva agricola, svolge anche funzione di tutela e potenziamento di aspetti ecologici ed ecosistemici e concorre all'attuazione della rete ecologica regionale e provinciale.

Eventuali nuovi interventi insediativi o infrastrutturali, oltre alla maggiorazione del contributo di costruzione, devono prevedere interventi di compensazione da realizzarsi con interventi di qualificazione del paesaggio con le modalità previste per i singoli ambiti.



Stralcio PTCP tavola 6 – Ambiti Agricoli Strategici

3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Il primo Piano Territoriale di Coordinamento è stato approvato con Legge Regionale 22 marzo 1980, oggi sostituito dalla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, approvata con DGR n. 7/5983 del 2 agosto 2001 che disciplina le aree ricadenti nel Parco regionale della valle del Ticino. Con DGR n. 8/4186 del 21 febbraio 2007 è stata approvata la prima variante parziale al PTC.


Il Piano Territoriale di Coordinamento suddivide nelle seguenti categorie le diverse aree del Parco:

- L'ambito posto nelle immediate adiacenze del Fiume (zone T, A, B1, B2, B3) protegge i siti ambientali di maggior pregio; queste coincidono quasi per intero con l'alveo del fiume e con la sua valle, spesso sino al limite del terrazzo principale. In queste aree si trovano gli ultimi lembi di foresta planiziale e vivono comunità animali e vegetali uniche per numero e complessità biologica. Tali aree, insieme alle successive zone C1, costituiscono l'azonamento del Parco naturale del Ticino.
- Le Zone Agricole e Forestali (zone C1 e C2) definiscono l'ambito di protezione delle zone naturalistiche perfluviali, in cui prevalgono gli elementi di valore storico e

paesaggistico, quali la valle principale del fiume Ticino ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore del terrazzo principale, il sistema collinare morenico sub lacuale e la valle principale del torrente Terdoppio.

- Le Zone di pianura (zone G1 e G2) comprendono le aree dove prevalgono le attività di conduzione forestale e agricola dei fondi, tra le aree di maggior pregio e i centri abitati.
- Le Zone Naturalistiche Parziali (Z.N.P.) sono state istituite allo scopo di salvaguardare particolari emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone naturalistiche perfluviali.
- Le Zone IC di Iniziativa Comunale, dove prevalgono le regole di gestione dettate dai PGT comunali, che però devono adeguarsi ai principi generali dettati dal Parco del Ticino.

Le aree oggetto di intervento risultano classificate all'interno delle **Zone IC** così come modificate dal Piano di Governo del Territorio del Comune di Carbonara al Ticino.



Stralcio Tavola 5 del PTC

Le Zone IC sono normate dall'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC, di cui si riportano i commi di specifico interesse:

12.IC.1

Sono individuate all'interno dei perimetri indicati con apposito segno grafico, come zone di iniziativa comunale orientata (IC), quelle parti del territorio comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni, le loro frazioni ed altre aree funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico. In tali aree le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumenti urbanistici comunali da redigersi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24 delle Norme di attuazione del P.T.P.R., «Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione dei P.R.G. comunali.

12.IC.2

In sede di adeguamento dei piani regolatori comunali al piano territoriale, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del piano territoriale, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Tali definizioni, non costituendo difformità tra il piano regolatore comunale ed il piano territoriale, non costituiscono variante allo stesso.

12.IC.3

Nella pianificazione urbanistica comunale, pur perseguendo obiettivi locali di corretto sviluppo urbanistico, dovranno tendenzialmente essere osservati i seguenti criteri metodologici nella redazione dei piani urbanistici comunali:

a) contenimento della capacità insediativa, orientata prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni della popolazione esistente nell'area del Parco e cioè:

1. al saldo naturale della popolazione;
2. al fabbisogno abitativo documentato da analisi;
3. ad eventi di carattere socio-economico extraresidenziale valutabili ed auspicabili dall'Amministrazione comunale;

b) l'aggregato urbano dovrà tendere ad essere definito da perimetri continui al fine di diminuire gli oneri collettivi di urbanizzazione e conseguire una migliore economia nel consumo del territorio e delle risorse territoriali. Dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; nel caso di nuove zone d'espansione queste dovranno essere aggregate all'esistente secondo tipologie compatibili con l'ambiente evitando la formazione di conurbazioni; gli indici urbanistici e le altezze massime dovranno tener conto delle caratteristiche morfologiche del contesto, rispettando soprattutto nei tessuti storici consolidati la continuità delle cortine edilizie e l'andamento dei tracciati storici anche in relazione alla conferma e valorizzazione dei rapporti visuali tra i diversi luoghi.

12.IC.6


I piani regolatori generali comunali e loro varianti sono sottoposti al parere del Parco. I PRG e le loro varianti devono essere trasmessi al Parco per il parere di competenza successivamente alla loro adozione. Dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ente competente dovrà essere trasmessa al Parco, a cura del Comune, copia completa del piano regolatore generale e dei suoi allegati, ovvero delle varianti intercorse.

12.IC.9

Nei Comuni compresi nel territorio del parco, in fase di redazione di nuovo P.R.G. e di variante generale dello stesso, si potrà prevedere la modifica, anche in rettifica, del perimetro IC previsto nel presente P.T.C., per una superficie complessiva non superiore al 5% della zona IC interessante il capoluogo comunale o una frazione dello stesso. L'ubicazione delle aree in ampliamento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) essere localizzata in continuità con il perimetro IC indicato nel presente P.T.C.;
- b) non interessare, compromettere e/o alterare aree di particolare pregio ambientale ed agronomico;
- c) essere recepita dal Parco nella cartografia del P.T.C. entro 60 giorni.

La modifica di perimetro non riguarda le zone A, B1, B2, B3, ZPN, ZPS.



Stralcio Tavola 5 del Piano Paesaggistico


Dal punto di vista paesaggistico il territorio del Carbonara al Ticino è classificato nella Tavola 5 del Piano Paesaggistico all'interno della zona della valle fluviale per la porzione a nord del centro abitato e nella zona della pianura irrigua per la parte a sud del terrazzo fluviale.

L'area oggetto del presente piano attuativo è classificata all'interno dei centri abitati, mentre l'ambito ATP 1 da ricondurre a destinazione agricola è all'interno della zona della pianura irrigua.

3.4 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Gli ambiti oggetto della presente variante sono classificati nel vigente PGT come segue:

- Ambito 1 Ambito di trasformazione prevalentemente produttivo ATP2 attuato con Piano di Lottizzazione approvato con D.C.C. n. D.C.C. n. 21 in data 30.10.2012 e convenzionato in data 22/07/2013 con atto a ministero del Dott. Roberto Borri notaio in Pavia, n. repertorio 59.481, registrato a pavia il 24/07/2013 al n. 3259 serie 1T, e pertanto ancora vigente a forza delle proroghe previste dalla L. 120/20.
- Ambito 2 Zone G2 di pianura irrigua a preminente vocazione agricola, disciplinate dall'art. 68 delle NTA che demandano a quanto previsto nelle NTA del PTC Parco;
- Ambito 3 Ambito di trasformazione prevalentemente produttivo ATP1 non ancora attuato.



Stralcio tav DP.09 – Carta di Sintesi delle Previsioni di Piano con individuazione ambiti oggetto di variante

Quadro dei Vincoli

L'intero territorio comunale è soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, lettera f), in quanto ricompreso all'interno del perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Piano dei servizi

L'area non è interessata da previsioni specifiche del piano dei servizi.

3.5 AGGIORNAMENTI NORMATIVI

2.4.1 L.R. 12/2005

La legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 che detta le norme di governo del territorio e costituisce il principale riferimento per la pianificazione urbanistica, è stata oggetto, dalla sua entrata in vigore, di modifiche e integrazioni per perfezionare ed adeguare il testo normativo.

Ai fini della presente variante si ricorda la LR n. 4 del 2012 che introduce nuove regole in materia di VAS per i PGT e sue varianti e la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 che ha introdotto i principi di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo e di drenaggio urbano sostenibile.

2.4.2 L.R. n. 31/2014

La Regione Lombardia nel novembre del 2014 ha approvato la nuova legge sulla riduzione del consumo di suolo (l.r. n. 31 del 2014) che promuove la riqualificazione degli spazi già urbanizzati per ridurre il consumo di suolo agricolo e non ancora edificato.

Dall'entrata in vigore della legge i Comuni non hanno più la possibilità di approvare varianti ai PGT che prevedano un ulteriore consumo di suolo.

Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali delle Province e della Città Metropolitana, i PGT dei Comuni sono tenuti ad adeguarsi entro i termini prefissati dalla Legge e secondo le disposizioni che verranno emanate.

Con la legge regionale n. 16 del 26 maggio 2017 sono state introdotte modifiche all'articolo 5 (Norma transitoria) della legge regionale n. 31 del 2014.

Fino all'adeguamento citato, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h) della L.R. n. 31/2014, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, e varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005 anche comportanti consumo di suolo che concorrerà al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.

4. CONTENUTI DELLA VARIANTE

Come detto in premessa, la variante è finalizzata all'attuazione della variante al piano attuativo in atto relativo all'ambito ATP2 finalizzata alla realizzazione di un polo logistico.

Il piano di lottizzazione, relativo all'ambito ATP2, è stato approvato D.C.C. n. 21 in data 30.10.2012 e convenzionato in data 22/07/2013 con atto a ministero del Dott. Roberto Borri notaio in Pavia, n. repertorio 59.481, registrato a pavia il 24/07/2013 al n. 3259 serie 1T, e pertanto ancora vigente a forza delle proroghe previste dalla L. 120/20.

L'area interessata dal suddetto piano attuativo non risulta dimensionalmente adeguata al nuovo assetto funzionale e si rende pertanto necessario un suo ampliamento interessando le limitrofe aree agricole lungo la S.P. ex S.S. 596 "dei Cairoli" compatibilmente con il PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino in quanto all'interno della Zona IC di iniziativa comunale orientata.

La proposta di variante al Piano di Lottizzazione in atto risulta NON conforme con quanto prescritto dal vigente PGT per i seguenti aspetti:

- non è specificatamente prevista la destinazione U3/4 per attività di logistica e autotrasporto;
- l'area interessata dall'ampliamento dell'ambito ha destinazione urbanistica agricola;
- gli indici e parametri urbanistici (Ut, H) previsti per le aree in oggetto non risultano pienamente adeguati alle necessità della nuova attività di logistica;
- la viabilità di comparto prevista nella scheda d'ambito per l'accesso e lo smistamento delle previsioni artigianali, non è funzionale alla realizzazione di un polo logistico unitario;
- il piano attuativo vigente comprende un'area localizzata lungo il confine sud/ovest che deve essere stralciata dal perimetro in quanto in parte ceduta come area pertinenziale alle attività artigianali esistenti limitrofe all'ambito.

La variante in sintesi propone l'ampliamento dell'Ambito ATP2 per una superficie complessiva di 62.722 mq, con un aumento della potenzialità edificatoria di 21.712,5 mq per usi di attività di logistica. Dal perimetro vigente viene stralciata una piccola area di 479 mq e ricondotta a tessuto produttivo TCP in quanto in parte ceduta ad uso pertinenziale alla limitrofa attività artigianale già insediata.


Per specifiche esigenze di ottimizzazione funzionale dei processi gestionali e lavorativi, che ad oggi richiedono piani di quota interni aumentati al fine della sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di scarico e carico delle merci, è necessario un aumento della altezza massima di zona a 15 m.

Ulteriore elemento di modifica riguarda la prescrizione del completamento della viabilità interna all'area che con il nuovo assetto unitario non risulta più necessaria.


Per le aree esterne si prescrive l'obbligo di pavimentazione drenante almeno per 1/3 delle superfici libere.

DP.09 – CARTA DI SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO

VIGENTE




VARIANTE




PR.03.b – DISCIPLINA DEI TESSUTI EDIFICATI E AGRICOLI

VIGENTE



VARIANTE



Di seguito si illustrano i parametri dimensionali relativi alla nuova scheda dell'ambito ATP2 proposti comparati con le previsioni del Piano di Lottizzazione in atto. Al fine del confronto si intende "testo rosso" per le parti aggiunte e/o modificate.


PARAMETRI DIMENSIONALI

	PL VIGENTE	PL VARIANTE
Estensione Territoriale - E	31.990 mq	62.722 mq
Indice di utilizzazione territoriale - Ut	0,5 mq/mq	0,6 mq/mq
Superficie lorda di pavimento - Slp	15.920,50 mq	37.633 mq
Altezza massima dei fabbricati - H	12 m	15 m
Numero massimo di piani fuori terra - n.	2	2
Aree per servizi pubblici	20% E	20% E
Dotazione minima di servizi da reperire	5% E	5% E
Usi principali		U3/4
Superficie lorda massima per altri usi	30%	30%
Usi vietati	U1, U2	U1, U2

Per la specifica comparazione tra la versione vigente e la versione variante della scheda dell'ambito ATP2 si rimanda all'allegato "Stralcio Norme Tecniche di Attuazione DDP: comparazione tra il testo vigente e quello variato" allegato alla presente relazione.

Al fine di mantenere nullo il consumo di suolo, così come definito dalla L.R. 31/2014, derivante dalla proposta di variante, è prevista la riconversione alla destinazione agricola dell'ambito di trasformazione produttivo ATP1.

DP.09 – CARTA DI SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO



La tabella seguente illustra i dati quantitativi di comparazione della variante con il vigente PGT. Si specifica che le superfici delle aree interessate dagli ambiti di trasformazione ATP1 e ATP2 si discostano leggermente da quanto indicato nelle relative schede in quanto ai sensi dell'art. 28 comma 2 delle NTA del DDP è stata considerata la superficie reale delle proprietà interessate nonché per l'ATP2 la superficie convenzionata.

PGT VIGENTE		PGT VARIANTE	
<i>Sup. mq</i>	<i>Destinazione Urbanistica</i>	<i>Sup. mq</i>	<i>Destinazione Urbanistica</i>
31.990	Ambito di trasformazione ATP2	62.722	Ambito di trasformazione ATP2
31.229	Zone G2 di pianura irrigua a preminente vocazione agricola	497	Tessuto urbani consolidato prevalentemente produttivo TCP
31.229	Ambito di trasformazione ATP1	31.229	Zone G2 di pianura irrigua a preminente vocazione agricola

5. BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO

La L.R. n° 31/2014 definisce il bilancio ecologico del suolo come "la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero" (art. 2 comma 1 lettera d).

Il bilancio delle trasformazioni previste con la presente variante al PGT risulta coerente con gli obiettivi regionali, e comporta un **consumo di suolo è pari a ZERO**, in quanto l'incremento di superficie urbanizzabile annessa al PL è compensato dalla soppressione dell'ATP1 con riconduzione dell'area all'uso agricolo/naturale.

PGT VIGENTE			PGT VARIANTE		
<i>Sup. mq</i>	<i>Destinazione Urbanistica</i>	<i>CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO</i>	<i>Sup. mq</i>	<i>Destinazione Urbanistica</i>	<i>CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO</i>
31.229	Ambito di trasformazione ATP1	Superficie urbanizzabile	31.229	Zone G2 di pianura irrigua a preminente vocazione agricola	Superficie agricola o naturale
497	Ambito di trasformazione ATP2	Superficie urbanizzabile	497	Tessuto urbani consolidato prevalentemente produttivo TCP	Superficie Urbanizzabile
31.229	Zone G2 di pianura irrigua a preminente vocazione agricola	Superficie agricola o naturale	31.229	Ambito di trasformazione ATP2	Superficie Urbanizzabile

6. COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON LO STUDIO GEOLOGICO

Considerando che la variante interessa aree ricomprese in CLASSE 1 di fattibilità geologica, non si rilevano particolari elementi di incompatibilità con le limitazioni di natura geologico, idrogeologica e sismica.

<i>Sup. mq</i>	<i>Destinazione Urbanistica VIGENTE</i>	<i>Destinazione Urbanistica VARIANTE</i>	<i>Classe di Fattibilità Geologica</i>
31.229	Ambito di trasformazione ATP1	Zone G2 di pianura irrigua a preminente vocazione agricola	Classe 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
497	Ambito di trasformazione ATP2	Tessuto urbani consolidato prevalentemente produttivo TCP	Classe 1 – fattibilità senza particolari limitazioni
31.229	Zone G2 di pianura irrigua a preminente vocazione agricola	Ambito di trasformazione ATP2	Classe 1 – fattibilità senza particolari limitazioni

In allegato alla presente variante viene prodotta la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” a firma del professionista che ha redatto lo studio geologico, con la quale si assevera la congruità tra le previsioni urbanistiche di cui alla Variante al PGT e i contenuti dello studio geologico vigente, ai sensi della Allegato 1 dell’Allegato A – D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314.

7. COMPATIBILITÀ DELLE VARIANTI CON LE PRESCRIZIONI DI LIVELLO SOVRAORDINATO

Ai fini della verifica di compatibilità della variante in oggetto, si è preso in esame il quadro programmatico e normativo di riferimento delineato in fase di redazione del vigente PGT aggiornato con quanto illustrato al paragrafo 2 della presente relazione. Nello specifico i contenuti della presente variante sono stati verificati con i seguenti tematismi:

- Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione regionale: PTR – PTPR,
- Previsioni di livello sovraordinato – pianificazione provinciale: PTCP,
- Vincoli paesaggistici – D.Lgs 42/2004,

che forniscono una visione complessiva degli aspetti strutturali e delle strategie di pianificazione in atto, oltre al quadro di insieme dei vincoli presenti sul territorio.

Non sono emersi particolari elementi di incompatibilità.

8. COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA VIGENTE

La variante in oggetto viene elaborata ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), e precisamente all'articolo 14, comma 5 che stabilisce le procedure previste per l'approvazione di Piano di Lottizzazione che introducono varianti agli atti del PGT vigente.

La variante al Documento di Piano del PGT vigente conseguente all'attuazione del PL proposto, dovrà essere sottoposta a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS o Verifica di esclusione dalla VAS) ai sensi dell'art. 4 della LR 12/05, limitatamente agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.

La presente variante risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 della L.R. n. 31 del 28/11/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" in quanto, come esplicitato al paragrafo 5, le modifiche apportate comportano un bilancio ecologico pari a ZERO.

Art. 5 comma 4 L.R. n. 31 del 28/11/2014

Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data. La relazione del documento di piano, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. A seguito dell'integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente comma devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell'integrazione del PTR, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3. Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all'articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.

9. ELENCO ELABORATI

Di seguito si riporta l'elenco degli elaborati modificati conseguentemente all'attuazione del PL proposto.

ALLEGATO N – Norme Tecniche di Attuazione

DOCUMENTO DI PIANO

DP.08 – Individuazione degli Ambiti di trasformazione – scala 1:10.000

DP.09 – Carta di sintesi delle Previsioni di Piano – scala 1:10.000

PIANO DELLE REGOLE

PR.03.a2 – Disciplina dei tessuti edificati e agricoli – scala 1:5.000

PR.03.b – Disciplina dei tessuti edificati e agricoli – scala 1:2.000

ALLEGATI:

Allegato 1 dell'Allegato A – D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314

Comune di Carbonara al Ticino


Provincia di Pavia - Regione Lombardia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VARIANTE PL AMBITO ATP2

PROGETTISTA

ARCH. Luigi Bariani - Via Pezzani, 54 - 27058 Voghera (Pv)



AMMINISTRAZIONE

Sindaco

Stefano Ubezio

Segretario

Dott. Mariano Cingolani

Delibera del Consiglio Comunale di Adozione n°..... del/...../.....

Pubblicato dal/...../..... al/...../.....

Delibera del Consiglio Comunale di Approvazione n°..... del/...../.....

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI VARIANTE

STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:
COMPARAZIONE TRA IL TESTO VIGENTE E QUELLO VARIATO

DICEMBRE 2023


SOMMARIO

1.	PREMESSA	2
2.	ALLEGATO A –AMBITI DI TRASFORMAZIONE	2

1. PREMESSA

Si riporta di seguito lo stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione relativamente agli articoli variati illustrando il testo dell'articolo vigente comparato con il testo dell'articolo variato. Al fine del confronto si intende "testo barrato" per le parti di testo eliminate e "testo rosso" per le parti aggiunte.

2. ALLEGATO A –AMBITI DI TRASFORMAZIONE



SOPPRESO

Ambito di Trasformazione Produttivo n. 2 - ATP2

Denominazione: ATP2 – Zona artigianale produttiva



- | | | |
|--|---|---|
|  Perimetro Ambito di Trasformazione |  Fascia di mitigazione visiva e ambientale |  Fascia di rispetto stradale |
|  Viabilità In progetto |  Area edificabile |  Fascia di rispetto pozzo (200 m) |



- | | | |
|--|---|--|
|  Perimetro Ambito di Trasformazione |  Fascia di rispetto stradale |  Fascia di mitigazione visiva e ambientale |
|  Area edificabile |  Fascia di rispetto pozzo (200m) | |

Parametri dimensionali				
Estensione Territoriale	E	31.000 62.722 mq	Aree per servizi pubblici	20% E
Indice di utilizzazione territoriale	ut	0,5 0,6 mq/mq	Dotazione minima di servizi da reperire	5% E
Superficie lorda di pavimento	slp	15.500 37.633 mq	Uso principale	U3/4
Altezza massima dei fabbricati	H	-12 15 m	Superficie lorda massima per altri usi	30%
Numero massimo di piani fuori terra	n	2	Usi vietati	U1, U2
Indirizzi attuativi				
Completamento del polo artigianale posto lungo la SP ex SS 596.				
Prescrizioni attuative e indicazioni di compatibilizzazione				
<p>Completamento della viabilità interna all'area artigianale, con prolungamento del tratto proveniente da sud. Lo schema viabilistico rappresentato è da ritenersi non vincolante nell'ubicazione dei tracciati stradali di progetto. Negazione di nuove immissioni sulla SP ex SS 596 "dei Cairoli".</p> <p>Realizzazione fascia alberata di mitigazione lungo la SP ed al margine del tessuto agricolo di ampiezza pari a 10 m, la piantumazione dovrà essere effettuata fin dalle prime fasi di cantiere e l'attecchimento dovrà essere monitorato per garantire la sostituzione delle eventuali fallanze. La scelta delle essenze sarà da effettuarsi nell'ambito dell'Abaco di essenze proposte dal Parco del Ticino (specie arboree ed arbustive). L'attecchimento della vegetazione dovrà essere monitorato per garantire una rapida sostituzione delle fallanze.</p> <p>La realizzazione dell'intervento è subordinata alla realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione secondaria proposte all'interno dell'Ambito ed a tutte le opere necessarie all'allaccio alla rete.</p> <p>Trattamento a verde di Obbligo pavimentazione drenante per 1/3 delle aree libere.</p> <p>In sede di piano attuativo, dovrà essere verificata la necessità di sottoporre il progetto a VIA, ai sensi della LR 5/2010, con realizzazione di uno studio del traffico e degli effetti indotti, concertando con la Provincia adeguati interventi viabilistici.</p> <p>L'attuazione del nuovo ambito produttivo ATP 2 dovrà essere subordinata all'approfondimento di concerto con la Provincia, delle condizioni di accessibilità al comparto in relazione all'ulteriore carico veicolare da esso indotto.</p> <p>Creazione di un efficace sistema di regimazione delle acque meteoriche ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Viabilità principale di tipo A — Viabilità secondaria di tipo B (ai sensi dell'Allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione)</p>				
Regime vincolistico, geologico e idrogeologico				
L'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 1.				